



COMUNE DI COCCONATO

(Provincia di Asti)



Cortile del Collegio n. 3 – 14023 Cocconato (AT) – tel. 0141/907007 – Fax 0141/907677
C.F. 80005260056 – P.I. 01219650056
e-mail: tributi@cocconato.info – pec: tributi@pec.cocconato.info

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Articolo 4, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. __ del __/__/2022



INDICE:

Articolo 1 – Presupposto dell'Imposta

Articolo 2 – Soggetto passivo

Articolo 3 – Esenzioni e Riduzioni

Articolo 4 – Misura dell'Imposta

Articolo 5 – Obblighi di comunicazione

Articolo 6 – Versamenti

Articolo 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e di altri soggetti

Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 – Sanzioni

Articolo 10 – Riscossione coattiva

Articolo 11 – Rimborsi

Articolo 12 – Contenzioso

Articolo 13 – Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione

Articolo 14 – Funzionario Responsabile dell'Imposta

Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 – Presupposto d’Imposta

1. Presupposto d’imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all’aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanza, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla L.R. 15 aprile 1985 n. 31, nonché dal Regolamento Regionale n. 4 del 8 giugno 2018 e s.m.i., situate nel territorio del Comune di Cocconato.

Articolo 2 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell’imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all’art. 1 e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Cocconato.

Articolo 3 – Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: i minori entro il dodicesimo anno di età, gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppo organizzati. L’esenzione si applica per ogni pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
2. Possono richiedere la riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno:
 - a. I gruppi scolastici in visita didattica, compresi i docenti accompagnatori;
 - b. Gli atleti, e relativo staff, componenti di gruppi sportivi partecipanti a eventi organizzati sul territorio.

La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del dirigente scolastico per i soggetti di cui alla lettera a) e della federazione sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b). Le attestazioni dovranno essere presentate al gestore della struttura ricettiva o agli altri soggetti di cui all’articolo 7. Il responsabile del gruppo della scuola o del gruppo sportivo dovrà altresì presentare una dichiarazione resa in base agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, su apposito modulo predisposto dal Comune.

3. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimento adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
4. I dipendenti della struttura ricettiva sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno presso la rispettiva struttura datoriale.

Articolo 4 – Misura dell’Imposta

1. La misura dell’imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Nelle strutture di cui all’articolo 1, l’imposta è nelle misure indicate nell’allegato A al presente Regolamento, fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive rientranti nelle tipologie alberghi, B&B e Aziende Agrituristiche e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive rientranti fra le tipologie Case Appartamento Vacanze, Residence, Affittacamere e Immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla L.R. N.31 del 15 aprile 1985.
- 3.

Articolo 5 – Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall’Amministrazione Comunali anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati. La comunicazione potrà essere accompagnata anche da modulo cartaceo.
2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all’ospite, che si rifiuti di versare l’imposta, l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale e trasmetterlo, entro tre giorni lavorativi, all’Ufficio competente presso il Servizio Tributi del Comune.
3. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell’ospite, il gestore dovrà segnalare l’inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall’Amministrazione Comunale, da trasmettersi con le modalità di cui al comma precedente.

Articolo 6 – Versamenti

1. I soggetti di cui all’articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell’avvenuto regolare assolvimento dell’imposta, come previsto dall’articolo 1, comma 161, del Decreto Legislativo 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa il termine per l’accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.

Articolo 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e di altri soggetti

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che pernotta presso la propria struttura ricettiva, a versare e rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte dell'ospite/turista, il gestore ovvero il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a. Accreditarsi al sistema informatico comunale, quando in funzione, per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Cocconato;
 - b. Informare i propri ospiti dell'applicazione della misura dell'imposta di soggiorno, nonché delle esenzioni, delle riduzioni e delle sanzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune, impegnandosi a promuoverne la divulgazione;
 - c. Richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 6;
 - d. Versare al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica. I trimestri oggetto di comunicazione sono: 01 gennaio – 31 marzo; 01 aprile – 30 giugno; 01 luglio – 30 settembre; 01 ottobre – 31 dicembre e le scadenze per il versamento sono le seguenti:
 - Entro il 15 aprile per il 1° trimestre;
 - Entro il 15 luglio per il 2° trimestre;
 - Entro il 15 ottobre per il 3° trimestre;
 - Entro il 15 gennaio per il 4° trimestre.

I termini di versamento sopra indicati rappresentano la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.

Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:

- Delega di pagamento modello F24;
 - Tramite il nodo dei pagamenti PagoPa;
 - Altre forme di versamento attivate dal Comune.
- e. Presentare al Comune, esclusivamente mediante il canale telematico di cui alla lettera a), la comunicazione trimestrale contenente le seguenti informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli:
 - Numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre;

- Relativo periodo di permanenza;
- Numero dei pernottamenti esenti e quelli cui applicare le riduzioni, nonché la relativa motivazione a norma dell'articolo 3;
- Imposta dovuta e incassata;
- Eventuali informazioni utili ai fini del computo e controllo dell'imposta.

La predetta comunicazione deve essere trasmessa in via telematica entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre, anche in assenza di pernottamenti nel trimestre considerato. Le scadenze per la presentazione della comunicazione sono le medesime previste per il versamento dell'imposta riscossa, vale a dire:

- Entro il 15 aprile per il 1° trimestre;
 - Entro il 15 luglio per il 2° trimestre;
 - Entro il 15 ottobre per il 3° trimestre;
 - Entro il 15 gennaio per il 4° trimestre.
- f. Entro il gennaio di ciascun anno, l'obbligo di rendicontazione dell'introito totale riferito all'esercizio precedente mediante compilazione del modello 21 (fornito dal Comune) come previsto dal D. Lgs. 267/2000, art. 233.
- g. Richiedere agli ospiti la compilazione di apposite dichiarazioni su moduli predisposti dal Comune, nonché la presentazione della necessaria documentazione per beneficiare delle esenzioni e delle riduzioni di cui all'articolo 3;
- h. Conservare per 5 anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per le esenzioni e riduzioni, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
- i. Esibire e rilasciare al competente ufficio comunale atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i versamenti effettuati;
- j. In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (ospite/turista), il gestore della struttura ricettiva ovvero per le locazioni brevi è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento;
- k. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a. Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997.
3. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale.
4. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 (diconsi Euro venticinque/00) a € 500,00 (diconsi Euro cinquecento/00) ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981, n. 689.
5. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero violazione degli obblighi di cui all'art. 5, commi 2 e 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (diconsi Euro venticinque/00) a € 500,00 (diconsi Euro cinquecento/00) ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applica le disposizioni della Legge 24/11/1981, n. 689.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione

dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi di cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00).
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 20,00 (Euro venti/00).

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546.

Articolo 13 – Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:
 - a. Progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli artt. 24 e seguenti del codice del turismo approvato con D. Lgs. 23/05/2011, n. 79;
 - b. Ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c. Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - d. Sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - e. Cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
 - f. Incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;

- g. Progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - h. Finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. La Giunta, con provvedimento motivato, determina le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche in favore di altri Enti e/o soggetti terzi.
 3. I soggetti che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati, oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati dalla Giunta stessa. Alla relazione ed al rendiconto devono essere allegati i documenti contabili giustificativi dei singoli interventi realizzati.
 4. Gli Enti e/o soggetti terzi che non adempiono agli obblighi di relazione e rendicontazione sono tenuti alla restituzione delle intere somme destinate agli interventi individuati.

Articolo 14 - Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finale

1. È costituito un tavolo tecnico composta da delegati dell'Amministrazione e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'Imposta di Soggiorno.
2. Per l'anno 2022 l'Imposta di Soggiorno è istituita con decorrenza del pagamento dal 1° gennaio 2022.

ALLEGATO A)

Imposta di soggiorno di cui all'Articolo 4, comma 3, Decreto Legislativo 23/2011

L'imposta è applicata secondo le seguenti misure:

Modulazione della tariffa

Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (Euro)
Albergo	€ 2,00
B&B	€ 2,00
Case ed appartamenti per vacanza e Residence	€ 2,00
Aziende Agrituristiche	€ 2,00
Affittacamere	€ 2,00

Fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive Alberghi, B&B e Aziende Agrituristiche, e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive Case appartamenti vacanze, Residence, Affittacamere e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale n. 31 del 15 aprile 1985